

DELIBERA N. 193/23/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

**(PROC. N. 2002/DDA/NV - DDA/5553 - <https://streamingcommunity.sbs>,
<https://streamingcommunity.taxi>, <https://streamingcommunity.plus>,
<https://streamingcommunity.pizza>, <https://streamingcommunity.io>,
<https://streamingcommunity.cool>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 ottobre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/5553, pervenuta in data 9 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004185), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Vision Distribution S.p.A., I Wonder S.r.l e Rai Cinema S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://streamingcommunity.sbs>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo disponibili per il download, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Vision Distribution S.p.A.	I migliori giorni	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/20788-i-migliori-giorni-online/watching.html
Vision Distribution S.p.A.	Grazie ragazzi	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/20799-grazie-ragazzi-online/watching.html
Vision Distribution S.p.A.	La primavera della mia vita	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/21984-la-primavera-della-mia-vita-online/watching.html
Vision Distribution S.p.A.	Romantiche	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/22031-romantiche-online/watching.html
Vision Distribution S.p.A.	Primadonna	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/21193-primadonna-online/watching.html
Vision Distribution S.p.A.	L'ultima notte di amore	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/20826-l-ultima-notte-di-amore-online/watching.html

Vision Distribution S.p.A.	Scordato	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/21953-scordato-online/watching.html
Rai Cinema S.p.A.	Tramite amicizia	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/20935-tramite-amicizia-onlineliano/watching.html
Rai Cinema S.p.A.	Mixed By Erry	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/21906-mixed-by-erry-online/watching.html
Rai Cinema S.p.A.	Educazione fisica	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/21211-educazione-fisica-online/watching.html
Rai Cinema S.p.A.	John Wick 4	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/20217-john-wick-4-online-gratis/watching.html
Rai Cinema S.p.A.	Il ritorno di Casanova	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/20837-il-ritorno-di-casanova-online/watching.html
Rai Cinema S.p.A.	Il sol dell'avvenire	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/21529-il-sol-dell-avvenire-online/watching.html
I Wonder S.r.l	A letto con Sartre	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/20807-a-letto-con-sartre-online/watching.html
I Wonder S.r.l	The Whale	2023	https://streamingcommunity.sbs/titles/20827-the-whale-stream-gratis/watching.html

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito è raggiungibile anche tramite i seguenti DNS che effettuano redirect su streamingcommunity.sbs: streamingcommunity.taxi, streamingcommunity.plus, streamingcommunity.pizza, streamingcommunity.io, streamingcommunity.cool. Inoltre, come dichiarato sulla pagina Instagram (https://www.instagram.com/streamingcommunity_official/), fa parte del sito anche il DNS <https://streamingcommunity.gratis/>. Entrambi infatti hanno il medesimo canale Telegram (<https://t.me/streamingcommunity01>) e nella home page del sito streamingcommunity.sbs deselectando il tasto "Serie tv" si viene reindirizzati su streamingcommunity.gratis. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare.”*;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue; il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo maildiriserval@protonmail.com, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di Withheld for Privacy ehf con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo mail support@withheldforprivacy.com; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le

informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A, con sede in Punta Pacifica, 3905, Panama, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@swisslayer.com e info@swisslayer.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Wetzikon, Svizzera;

4. con comunicazione del 12 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004272), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2002/DDA/NV** relativo all'istanza **DDA/5553**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della legge n. 633 del 1941. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 12 ottobre 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. in data 17 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004312) FAPAV ha comunicato che “*si trasmettono in allegato alcuni documenti ad integrazione dell'istanza DDA/5553 relativi ad alcune delle altre opere presenti sul sito oggetto d'istanza*”;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, pur non risultando confermata l'accessibilità alle opere segnalate nella comunicazione di avvio, risultano essere ancora presenti ulteriori link che mettono a disposizione degli utenti opere audiovisive dell'istante, come rappresentato da FAPAV. Poiché, come chiarito nella comunicazione di avvio, l'elencazione delle opere di titolarità del segnalante riscontrate sul sito in violazione viene effettuata a titolo meramente esemplificativo, la presenza degli ulteriori link conferma che risulta integrata una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della legge n. 633 del 1941;

9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

10. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

11. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://streamingcommunity.sbs>, che risulta raggiungibile anche dai seguenti domini <https://streamingcommunity.taxi>, <https://streamingcommunity.plus>, <https://streamingcommunity.pizza>, <https://streamingcommunity.io>, <https://streamingcommunity.cool>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://streamingcommunity.sbs>, che risulta raggiungibile anche dai seguenti domini <https://streamingcommunity.taxi>, <https://streamingcommunity.plus>, <https://streamingcommunity.pizza>, <https://streamingcommunity.io>, <https://streamingcommunity.cool>, mediante blocco

del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<https://streamingcommunity.sbs>** che risulta raggiungibile anche dai seguenti domini **<https://streamingcommunity.taxi>**, **<https://streamingcommunity.plus>**, **<https://streamingcommunity.pizza>**, **<https://streamingcommunity.io>**, **<https://streamingcommunity.cool>**, nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 ottobre 2023

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba